

## ART. 16 : PENALITÀ

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte troverà applicazione l'art. 145, comma 3, del DPR 207/2010, nella misura giornaliera determinata nello 0,5 per mille. In caso di mancato rispetto di quanto definito nella documentazione e dalle norme generali l'Azienda si riserva di applicare le penali di seguito riportate:

- a) 1% del valore delle fatture mensili in caso in caso di risultati mensili sotto la soglia ( $\leq$  85%) ottenuti sulla base delle schede di verifica di processo nell'ambito dei controlli sulle procedure utilizzate per espletare il servizio;
- b) 1% del valore delle fatture mensili in caso in caso di risultati mensili sotto la soglia ( $\leq$  85%) ottenuti sulla base delle schede di verifica di risultato nell'ambito dei controlli congiunti sullo stato di pulizia degli ambienti;
- b) 1% del valore delle fatture mensili in caso di ciascuna non conformità a seguito di chiamata a ripristino;
- c) 1% del valore delle fatture mensili in caso di pulizie continuative o periodiche non effettuate secondo la frequenza e le modalità previste;
- d) € 5.000,00 in caso di non reperibilità del responsabile dell'Appalto nelle fasce orarie previste;
- e) € 5.000,00 in caso di mancato invio dell'elenco del personale e/o dei relativi turni di lavoro;
- g) € 300,00 in caso di mancata comunicazione di trasferimenti, cessazioni o nuovi inserimenti di personale;
- h) € 3.000,00 in caso di mancato rispetto delle fasce orarie di lavoro convenute;
- i) 1% del valore delle fatture mensili per uso di macchine e prodotti non a norma o comunque differenti da quelli pattuiti;
- j) 3% del valore delle fatture mensili per impiego di personale non addestrato;
- k) 3% del valore delle fatture mensili per comportamento non corretto da parte del personale utilizzato nel servizio.

Nei casi più gravi si procederà alla risoluzione del contratto; il deposito cauzionale sarà incamerato a titolo di penale e di indennizzo fatta salva ogni altra azione che l'A.O. riterrà opportuno intraprendere presso le sedi competenti ai fini dell'accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dalle inadempienze contrattuali.